



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 16 del 4 settembre 2020

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UA6 (copertura nastri)</p> <p>ID n. 90/10728</p>
Proponente:	<p>ArcelorMittal Italia</p>

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UA6 (copertura nastri)

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

RICHIAMATI

- l’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell’istanza in oggetto, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 29.09.2017 dai Commissari straordinari per l’ILVA in A.S., e in particolare al fine dell’assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica della Prescrizione 6 citata;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM n. 115 del 29.05.2020 all’esito della conferenza dei servizi del 26.05.2020, il quale segnatamente all’art. 2 Con D.M. 115/2020 all’art.2 rubricato “verifica dell’impatto ambientale” dispone che la CTVA “si esprime sul potenziale impatto ambientale in relazione ai tempi di completamento della prescrizione n. 6 e indica le eventuali ulteriori misure necessarie”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 132 del 30.06.2020 all’esito della conferenza dei servizi del 17.06.2020;

PREMESSO che:

- con nota PEC del 29/07/2020 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha reso il parere 2374, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato quanto alle premesse e considerazioni ivi contenute, sulla base delle quali ha segnalato che “per poter procedere a valutare la consistenza di effetti ambientali negativi derivanti dall’aggiornamento del cronoprogramma” degli “interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017” sia necessario acquisire un **aggiornamento degli scenari di riferimento**”, richiedendo “**proposte adeguate contenenti le misure di prevenzione e contrasto rispetto agli impatti ambientali emergenti dal nuovo scenario**”, ove non siano intanto state dettate dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “**prescrizioni tecnico-gestionali atte a garantire la prevenzione di nuovi episodi emissivi, appartenenti al novero delle migliori tecniche disponibili**”;

- con nota prot. n. 9110 del 29/07/2020 (acquisita il 31/07/2020, al prot. n. MATTM/60213), Regione Puglia ha inviato le proprie osservazioni alla documentazione dei Commissari straordinari di ILVA s.p.a. in A.S. a seguito Dm 115 del 29/05/2020 e allegato parere ARPA Puglia prot. 47931 – 32 – 29/07/2020 (prot. Reg. Puglia 9104 del 29.07.2020) allegato alla nota della Regione Puglia prot. 9110/2020 pervenuta ad AMI in data 30.07.2020 a mezzo PEC;
- con nota prot. n. CS/072020/029 del 30/07/2020 (acquisita il 30/07/2020, al prot. n. MATTM/59859) “Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 115 del 29.05.2020 – Trasmissione documentazione ricevuta dal Gestore ArcelorMittal Italia S.p.A. e relativa all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione UA 6” i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso l'aggiornamento in merito allo stato dei cantieri ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del citato decreto, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con **nota prot. n. Dir 345/2020 del 27/07/2020**;
- con nota prot. 37630 del 11/08/2020 (acquisita il 12/08/2020, al prot. n. MATTM/63966) ISPRA ha trasmesso una valutazione preliminare delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di sopralluogo straordinario effettuate presso lo stabilimento siderurgico di Taranto nei giorni 7 e 8 luglio 2020;
- con nota prot. n. CS/082020/008 del 12/08/2020 acquisita con prot. MATTM 63806 del 12/08/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto- legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13” - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16.m)-42-49. – Prescrizione 6 – Decreto Ministeriale n. 115 del 29/5/2020 – Comunicazione MATTM prot. 60014 del 30/07/2020” i Commissari straordinari di ILVA in A.S. hanno inviato la documentazione ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. con **nota prot. Dir. 369 del 07/08/2020**;
- con nota prot. MATTM 65306 del 20/08/2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (nel seguito la Direzione), facendo propria la segnalazione della CTVA, ha chiesto alla stessa - previa istruttoria del Gruppo Istruttore 7 di ciò investito - di voler fornire il proprio parere sul potenziale impatto ambientale connesso ai tempi di completamento della prescrizione n. 6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017 e di indicare anche le eventuali ulteriori misure necessarie.

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto:
 - **la valutazione del potenziale impatto ambientale** connesso alla **proroga richiesta** dei tempi di completamento della **Prescrizione n. 6** del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, che “prescrive al Gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto ArcelorMittal Italia la realizzazione degli interventi finalizzati alla chiusura dei nastri trasportatori e cadute secondo quanto riportato nell'Allegato 17 (Cronoprogramma degli Interventi di Chiusura Nastri e Cadute) della domanda di AIA, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli stessi la data del 31.05.2020” e **l'indicazione delle eventuali ulteriori misure necessarie**;

- l'esame demandato alla Sottocommissione CTVA viene effettuato sulla base della documentazione della procedura, e segnatamente da ultimo con particolare riguardo a quella inviata con nota prot. MATTM 65306 del 20/08/2020, tra cui la seguente:
 - Nota Dir.345/2020 del 27/07/2020, "Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6".
 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri "Prescrizione 6 - Stato chiusura nastri e torri – 27.07.2020" e "Prescrizione 6 - Grafico avanzamento chiusura nastri e torri – 27.07.2020";
 - Nota Dir.369 del 07/08/2020 "Trasmissione elaborato tecnico richiesto con nota MATTM prot. n. 60014 del 30/07/2020 (ID n. 90/10278)";
 - Documento "Studio modellistico fluidodinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri dalle sorgenti oggetto della prescrizione 6 del DPCM del 29/09/2017" - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365. Appendix A e allegati
 - Nota Ilva in A.S. del 11/08/2020 relativa alla Nota Dir.369 del 07/08/2020 (ELABORATI TECNICI INERENTI LA PRESCRIZIONE N.6 DI CHIUSURA TORRI E NASTRI)

PRESO ATTO che

- dalle attività di sopralluogo straordinario svolte nei giorni 7 e 8 luglio 2020 da parte dei tecnici ISPRA *"sembrano emergere [...] potenziali criticità connesse con una non corretta applicazione delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di bagnatura e filmatura cumuli in area Parco OMO2, causate dall'indisponibilità temporanea di un mezzo sostitutivo adibito all'irrorazione della miscela filmante nonché con una potenziale inadeguatezza delle procedure medesime, limitatamente agli aspetti legati alle frequenze di bagnatura dei materiali adottate da Gestore, sia nel parco OMO2 che nel parco rottami GRF"*;
- nella Nota informativa preliminare sulle attività di sopralluogo straordinario sopra citata, ISPRA afferma che condizioni meteo avverse *"sembrano ricorrere con una certa frequenza nell'area di Taranto, con conseguenze anche tragiche, non ultimo quello del 10 luglio 2019 dove il collasso di una gru al IV sporgente provocò la morte dell'operatore"* e che *"al fine di garantire livelli di sicurezza e tutela ambientale accettabili e mitigare, in prospettiva, le conseguenze ambientali di eventi meteo estremi e inattesi come quello occorso il 4 luglio u.s., sarà necessario segnalare a codesta Autorità Competente di valutare in ambito del procedimento di AIA un'estensione delle misure aggiuntive di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind-days, anche nei giorni di allerta meteo"*;
- dalla visione del documento A M DeC II, da pag. 557 e ss. sono elencati numerosi eventi di Wind Days, che si presentano con una frequenza di più episodi nel corso di un solo anno, specialmente nel periodo estivo, da affrontare con misure gestionali di carattere preventivo e gestionale specifiche rispetto a quelle ordinarie;
- ARPA Puglia, nella nota prot. 47931 – 32 – 29/07/2020, ritiene che *"le misure tecnico-gestionali, definite dal Gestore a seguito della previsione di differimento dei termini di completamento degli interventi non siano sufficienti a prevenire e mitigare la dispersione di polveri in quanto, e di fatto, non rappresentano un reale incremento delle misure attualmente adottate"* ritenendo *"che le stesse non contemplino eventuali scenari peggiorativi connessi a particolari scenari ipotizzabili di condizioni meteorologiche avverse, la cui frequenza di accadimento è incrementata negli ultimi anni"*; ARPA Puglia evidenzia inoltre, nello stesso parere, ulteriori azioni ritenute necessarie ai fini della riduzione dell'impatto emissivo alle lettere da a) ad e);
- il Gestore, viceversa, nella Dir. 369/2020 Nota Dir Ami 369-20, afferma al riguardo di aver attuato le misure gestionali da b) a d), e di aver dato *"priorità alla chiusura dei nastri più vicini al confine dello stabilimento, anche se non in quota, per un logico approccio cautela. Per tali nastri si possono notare, già alla data del 27.07.2020 percentuali di completamento vicino al 100%. Per le torri si è data priorità a quelle in quota. Si ricordi che l'obiettivo intermedio proposto dal gestore è quello di arrivare alla chiusura del 90% degli elementi in quota entro febbraio 2021. L'ordine temporale di*

riavvio dei cantieri risulta dunque definito in funzione del principio di precauzione, in linea con quanto richiesto da Arpa Puglia i tempi di realizzazione degli interventi sono fortemente influenzati dalle mutate regole di gestione dei cantieri che oggi vengono applicate in tutta Italia a fronte della pandemia in atto....

Per tutto quanto sopra esposto, compresi i risultati dello studio qui allegato, oltre che alla luce del continuo avanzamento dei lavori di chiusura richiesti dalla prescrizione 6 del DPCM 29.09.2017” il gestore non ravvisa “la necessità di ulteriori misure di prevenzione e contrasto rispetto ad impatti ambientali derivanti da scenari caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme” evidenziando altresì “che le misure intraprese in ossequio al DM 115/2020 vengono attuate andando oltre gli scenari caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme, bensì sono continue e lo saranno sino a completamento dei singoli interventi di chiusura”;

- la Direzione Tecnica ed Operativa della struttura commissariale di Ilva in A.S., analizzata la documentazione ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A., in merito alla Dir. AMI 345/2020 del 27/07/2020, ravvisa, rispetto al precedente cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293/2020 del 25/06/2020, uno slittamento di alcune date di apertura cantieri previste entro luglio 2020;
- Ancora, nella Nota alla documentazione AMI ILVA 11.8.2020, si commenta che “AMI, nelle more delle conseguenti valutazioni e determinazioni del MATTM, ha comunque voluto da un lato eccepire ad alcune considerazioni di ARPA Puglia e dall’altro ha invece ritenuto di voler attuare alcune delle ulteriori azioni segnalate dall’Agenzia quali necessarie per la riduzione dell’impatto emissivo, esprimendo di voler attuare quelle di cui ai punti b), c) e d) del parere di ARPA Puglia e di tralasciare quelle di cui ai punti a) ed e), senza fornire esplicite motivazioni sui criteri di scelta.”

CONSIDERATO che

- lo studio modellistico rappresenta un approfondimento rispetto agli studi già presentati, con lo scopo di fornire un più elevato livello di dettaglio alla valutazione degli effetti ambientali associati allo scenario emissivo con mantenimento delle strutture oggetto della Prescrizione 6 del DPCM 29/9/2017 aperte dopo il 31/05/2020, inteso a valutare le dispersioni delle polveri in una situazione meteorologica considerata critica per il trasporto delle polveri verso l’area urbanizzata adiacente al perimetro esterno nella zona a Sud Est dell’impianto, dove è localizzato il quartiere Tamburi della città di Taranto;
- lo studio è stato effettuato mediante l’applicazione del codice di calcolo CFD Code Saturne sviluppato da EDF e CEREIA e ha preso in esame nel dettaglio le emissioni provenienti dalle sorgenti di polveri associate alla Prescrizione 6 che risultano maggiormente significativi in relazione alle possibili ricadute verso la zona urbanizzata del quartiere Tamburi;
- lo studio ha valutato la dispersione delle polveri emesse dalle sorgenti emissive oggetto di Prescrizione 6, identificando l’evento meteorologico che si è manifestato nella giornata del 23/10/2017 (classificato come wind-day sulla base di quanto riportato dalla nota di Arpa Puglia PROT.0047931 – 32 del 29/07/2020), come rappresentativo di condizioni particolarmente rilevanti dal punto di vista meteo-dispersivo e che possano essere considerate più critiche rispetto a quelle verificatesi in data 4/7/2020;
- l’evento meteorologico del 23/10/2017 in realtà non si può considerare più critico di quello del 4/7/2020 solo per la maggiore velocità del vento o per l’entità delle precipitazioni umide. Non si possono infatti trascurare le altre caratteristiche di turbolenza dell’evento, gli scenari emissivi e gli impatti determinati in termini di incremento al recettore delle concentrazioni degli inquinanti prodotti;
- il gestore ha scelto di non realizzare la simulazione modellistica per l’evento meteorologico del 4/7/2020, oggetto delle considerazioni di questa CTVA contenute nel parere 2374 con riferimento anche all’incremento delle concentrazioni di PM10 misurate nelle centraline di monitoraggio più prossime al perimetro dell’impianto determinato dalle emissioni dell’area siderurgica;

- lo studio modellistico non riporta una quantificazione dei contributi delle diverse emissioni dell'impianto che hanno determinato detto incremento, non consentendo di valutare il contributo dei nastri trasportatori ancora aperti rispetto alle altre sorgenti. In ogni caso nello studio non sono descritti gli scenari emissivi delle simulazioni come rilevato anche da Ilva in A.S. nella nota del 11/08/2020: *"Di contro non viene riportato alcun documento relativo alle elaborazioni effettuate ed inerenti gli scenari emissivi dei due giorni presi a riferimento con estreme situazioni meteorologiche (giorni 23/10/2017 e 04/07/2020). Tale documento appare essere di importante utilità anche ai fini e per gli effetti delle conseguenti valutazioni del MATTM sulla coerenza delle priorità di intervento di chiusura di nastri e torri, nonché sulla efficacia dell'adozione delle misure mitigative transitorie ad opera di AMI"*;
- lo studio afferma che *"la simulazione ha tenuto conto dell'implementazione, attuata da AMI nei termini previsti dal DM n. 115 del 29/05/2020, di misure tecnico gestionali per prevenire e mitigare la dispersione di polveri quali sistemi di bagnatura/umidificazione/nebulizzazione del materiale transitante dalle cadute oggetto della Prescrizione 6. La simulazione non ha tenuto conto, a vantaggio di sicurezza, dell'avanzamento delle attività di chiusura che ha ridotto, dopo il primo studio, il numero di sorgenti aperte"*, simulando le emissioni che possono generarsi dalle torri di trasferimento materiali (cadute) applicando un fattore di abbattimento delle polveri pari al 50%;
- il gestore ha evidenziato l'azione ritenuta positiva sulla riduzione dei campi di vento (e quindi degli effetti dello spolveramento) ad opera delle strutture impiantistiche, della rete frangivento posta sul lato sud dello stabilimento e lungo la strada Taranto-Statte e dalle ultime strutture di copertura dei parchi primari;
- il rallentamento del flusso è in realtà riscontrabile in una limitata area sottovento agli edifici e in una limitata fascia che si estende verso Sud Est, attraversando l'intero quartiere Tamburi;
- il gestore non menziona i possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione, quali ad esempio l'Effetto Venturi, caratterizzato da un aumento della velocità del vento dovuto al restringimento della sezione viaria e all'adattamento del flusso delle masse di aria alla minore portata d'aria della sezione viaria, che appaiono graficamente anche nella Figura 4.1 dello studio sopracitato;
- i risultati dello studio modellistico sono riportati per ognuna delle 2 frazioni granulometriche del particolato simulate ($PM_{2.5}$ e PM_{10}). I valori di concentrazione simulati al di fuori dell'impianto sono risultati inferiori a $0.1 \mu g/m^3$ per il $PM_{2.5}$ e inferiori a $0.5 \mu g/m^3$ per il PM_{10} , con i massimi localizzati a ridosso del perimetro Sud Est dello stabilimento;
- il fattore di abbattimento delle polveri pari al 50% è da ritenersi non cautelativo per la praticabilità e l'efficacia dell'attività in condizioni meteorologiche estreme, anche in considerazione della contestata corretta applicazione delle procedure operative del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di bagnatura e filmatura cumuli da parte del gestore, e della mancata adozione delle misure gestionali supplementari individuate da ARPA Puglia di cui alle lett. a) ed e);
- il gestore non ravvisa la necessità di mettere in atto ulteriori prescrizioni tecnico-gestionali atte a garantire la prevenzione di nuovi episodi emissivi;
- il gestore dichiara (All. A allo studio CFD) di avere coperto nel mese di maggio 2020 145 metri a fronte di 120 metri pianificati, nel mese di giugno 2020 200 metri a fronte di 155 metri pianificati, nel mese di Luglio 2020 1205 metri a fronte di 282 metri pianificati, per un totale *"dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria, coperti 1550 metri a fronte di 557 metri pianificati"* di cui 135 m di nastri in quota a fronte di 78 m pianificati, dimostrando una capacità ed una velocità di esecuzione lavori superiori alle stime e alle previsioni di completamento delle operazioni di copertura indicati nel cronoprogramma, il che dimostra la capacità di realizzare maggiori estensioni di copertura di nastri per mese tali da non giustificare la durata del differimento richiesto per l'adempimento della prescrizione;
- dall'esame dello stato di avanzamento della copertura di nastri e torri e riavvio dei cantieri non si evince inoltre alcuna valutazione delle alternative e dei relativi impatti quanto alla modulazione degli interventi di copertura che dimostrino l'azione di un approccio cautelativo o la rispondenza al

principio di precauzione, che devono orientare la fissazione della priorità degli interventi: a parte l'indicazione della concentrazione sui nastri più vicini, si evidenzia che non risultano considerati criteri che, tra l'altro, tengano conto delle caratteristiche del materiale polverulento movimentato (granulometria/quantità), né dell'ubicazione in quota o della localizzazione dei nastri e delle torri in aree di impianto con maggiore presenza di lavoratori e transito di mezzi, ed anzi si riscontra la presenza di percentuali nulle di copertura su nastri in quota, senza che sia stato valutato l'effetto di un diverso e così difforme stato di avanzamento delle coperture quanto agli impatti ambientali e sanitari complessivi;

- **Risulta evidente un prolungamento dell'esposizione alle emissioni derivanti dalla mancata copertura dei nastri per tutte le matrici ambientali, compreso l'uomo. In riferimento a questa prolungata esposizione non sono state altresì prodotte specifiche analisi di rischio ambientale e sanitario nonostante la specifica richiesta del Ministero all'interno del D.M. 115 precitato. Il fatto poi che il prolungamento dei tempi proposto comprenda anche il periodo estivo aggrava il rischio di esposizione in relazione alla maggior frequenza di eventi meteorologici estremi in quel periodo dell'anno. La suddetta proposta altresì non appare giustificata per quanto concerne i tempi previsti, né adeguatamente supportata dalla previsione di misure di riduzione del rischio alla fonte, o di tipo organizzativo/gestionale fondate su un'analisi delle alternative;**
- non risulta infine tuttora disponibile la possibilità di condurre un esame cumulativo delle ulteriori istanze di differimento delle altre prescrizioni del Piano, tale da consentire una valutazione complessiva degli impatti ambientali **e dei rischi sanitari** generati dalle stesse unitariamente considerate;
- per le ragioni evidenziate, allo stato degli atti e sulla base di quanto messo a disposizione della Commissione, con salvezza di analisi e successivo aggiornamento del parere anche sulla base di altri elementi istruttori allo stato non noti a cura di ISPRA e degli altri enti e agenzie, che venissero resi disponibili anche in vista o all'interno della CdS,

La Sottocommissione VIA

su proposta del Gruppo Istruttore 7, dopo ampia discussione, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

*Dall'esame della documentazione prodotta da AMI si rileva che **rispetto all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività relativamente alla "Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29.09.2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017"** l'ipotesi di chiusura dei nastri trasportatori al 31.07.2021 **prolunga gli impatti ambientali e sanitari negativi collegati alla maggiore esposizione alle emissioni**, soprattutto in relazione alla durata che si estende nel periodo estivo in cui gli eventi meteorologici estremi sono più frequenti. Detta ipotesi non è giustificata nella sua durata, né adeguatamente fronteggiata con l'adozione di specifiche misure preventive, organizzative e gestionali fondate su un'analisi delle alternative.*

*A tal proposito, **per il periodo di proroga strettamente necessario**, si propone un'estensione delle misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind-days, anche nei giorni di allerta meteo, ed un'intensificazione delle operazioni di bagnatura nel periodo estivo, come pure specifiche misure preventive integrative anche di natura gestionale - da attuare in condizioni di wind-days e di allerta meteo - suscettibili di ridurre lo spolverio o i quantitativi di materiale esposto sui nastri, privilegiando ove possibile l'utilizzo di nastri e torri già coperti o di materiali già stoccati.*

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UA6 (copertura nastri)

Parimenti si ritiene che nell'organizzazione delle tempistiche si debba dare celere impulso all'avvio anche delle coperture di nastri e torri in quota o rimasti a una percentuale nulla, rispettando quella contestualità di avanzamento che sola, e non già parzialmente, può essere considerata fattore di temperamento degli impatti emissivi.

Tutte le predette misure, con salvezza di quelle che ISPRA nel suo ruolo potrà individuare, vengono proposte quale possibile oggetto di adozione da parte dell'Autorità Competente, sentita ISPRA, all'interno del provvedimento conclusivo del procedimento.